



ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico

Oggetto: **Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.**

Modalità di presentazione delle domande di pagamento (prosecuzione impegni) per superfici e animali Campagna 2011. Reg. (CE) 1698/2005 e s.m.i .

Misura 214 – Misura 215 – Misura F Reg. CE 1257/99 - Misura F Reg. CEE 2078/92 s.m.i.

Istruzioni per la presentazione, delle domande di pagamento.

PRIMA APPROVAZIONE	DATA	NUMERO
Determina	29/03/2011	51-2011

Arpea - Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura
Via Bogino n. 23, 10123 Torino Tel. 011 3025100 - Fax 0113025199

INDICE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
1 DEFINIZIONI	19
2 AMBITO DI APPLICAZIONE	22
3 BENEFICIARI-MISURE E AZIONI	23
4 CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	25
5 DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE	25
6 MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	26
6.1 Gestione informatica delle domande di pagamento	26
6.2 Modalità di compilazione delle domande online	26
6.3 Trasmissione agli Enti delegati competenti per territorio.....	27
7 FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	27
8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	28
8.1 Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia e nuova Programmazione:	28
9 DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 14 REG. CE 1122/2009	29
10 DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 25 REG. CE 1122/2009	30
11 PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER LA CONFERMA DEGLI IMPEGNI DERIVANTI DALLA NUOVA E VECCHIA PROGRAMMAZIONE:	30
12 ISTRUTTORIA E CONTROLLI	31
12.1 Controlli amministrativi	31
12.2 Estrazione del campione per le domande.....	32
12.3 Controlli sulle superfici e sulla condizionalità	34
12.4 . Esclusioni dal pagamento per situazioni irregolari previste dal par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013	35
13 CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI A SEGUITO DEI CONTROLLI	36
13.1 Al Programma regionale pluriennale Reg. CE 2078/92 (adottato con DGR n. 516-41385 del 30/11/1994),si applicano:	36
13.2 Programmazione 2000-2006	36
13.3 Programmazione 2007-2013	40
13.3.1 Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 16 del Reg. UE 65/2011 – Misure connesse alla Superficie	40
13.3.2 Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 17 del reg. UE 65/2011 – Misure connesse agli animali.	42
13.3.3 Dichiarazione difformi in misure connesse ad animali diversi da bovini, ovini e caprini	44

13.4 Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto di altri criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi art. 18 del reg. UE 65/2011.	45
14 CUMULO DELLE RIDUZIONI PER LE MISURE CONNESSE ALLE SUPERFICI E AGLI ANIMALI	48
15 RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI	48
16 ALLEGATO N. 1	49

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Reg.(CE) 1698/2005 e s.m.i. - concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR; (GU L 277 del 21.10.2005);
- Reg. CEE n. 2078/92 del 30 giugno 2009 - relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale; (GU L 215 del 30.7.1992);
- reg. CE n. 1257/99 (sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG) abrogato dal reg. 1698/2005 a decorrere dal 1° gennaio 2007 applicabile limitatamente alle azioni approvate dalla Commissione anteriormente a tale data; il reg. CE n. 1258/99 (relativo al finanziamento della politica agricola comune) ed il reg. CE 1320/2006 (recante disposizioni per la transizione al nuovo regime di sostegno allo sviluppo rurale); il reg. CE n. 817/2004 (recante disposizioni di applicazione del reg. 1257/99); il reg. CE 796/2004 e s.m.i che applica le disposizioni in materia di gestione e di controllo; (GU L 160 del 26.6.1999);
- Reg.(CE) 1290/2005 e s.m.i. relativo al finanziamento della politica agricola comune; (GU L 209 dell' 11.8.2005);
- Reg.(CE) n.1848/2006 - relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore; (GU L 355 del 15.12.2006);
- Reg.(CE) 883/2006 e s.m.i recante modalità d'applicazione del regolamento Reg.(CE) 1290/2005; (GU L 171 del 23.6.2006);
- Reg.(CE) 885/2006 e s.m.i. recante modalità di applicazione del Reg.(CE) 1290/2005; (GU L 171 del 23.6.2006);
- Reg.(CE) 1974/2006 e s.m.i. concernente modalità di applicazione del Reg.(CE) 1698/2005; (GU L 368 del 23.12.2006);
- Reg.(CE) 1320/2006 – che stabilisce le disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Reg.(CE) 1698/2005; (GU L 243 del 6.9.2006);

- Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti CE n. 1290/2005, CE n. 247/2006 e abroga il Reg. CE 1782/2003; (GU L 30 del 31.1.2009);
- Reg. (CE) 1122 e s.m.i del 30 novembre 2009 - recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo; (*GU L 316 del 2.12.2009*);
- Reg. UE n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; (GU L 25 del 28.1.2011);
- Linea direttrice n. 2 – Riconoscimento degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e dell'allegato I del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione;
- Legge n. 241/90 e s.m.i.: "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"; (GU N. 92 del 18/08/1990);
- Legge n. 69 del 18 giugno 2009 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile; (GU N. 140 del 19/06/2009 supplemento ordinario n. 95);
- Circolare 12 Ottobre 2007: modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario; (GU n. 240 del 15/10/2007);
- Legge 23 dicembre 1986 n. 898 e successive modifiche (L. 29/9/2000 n. 300) – Concernente sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo; (GU n. 299 del 27/12/1986);
- D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali; (GU n. 174 del 29/07/2003, supplemento ordinario n. 123);
- il D.M. n. 159 del 27 marzo 1998, in tema di controlli e decadenze; (GU n. 129 del 05/06/1998);

- il D.M. n. 6306 del 4/12/2002, recante disposizioni attuative dell'art. 64 del reg. CE n. 445/2002; (GU n. 297 del 19/12/2002);
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; (GU n. 42 del 20/02/2001);
- D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173"; (GU n. 305 del 30/12/1999);
- Intesa sul documento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali" raggiunta in sede di Conferenza Stato Regioni Repertorio di cui al repertorio atti n. 27/CSR del 14 febbraio 2008;
- DECRETO 27 marzo 1998, n. 159: regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e scadenze; (GU n. 129 del 05/06/1998);
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.13286 del 18.10.2007. Modifica ed integrazione del decreto ministeriale del 21 dicembre 2006, n.12541; (GU n. 253 del 30/10/2007);
- Decreto MiPAF del 02/01/2008 prot. n.16 che, all'articolo unico, decreta "L'Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura subentra nell'espletamento dell'attività di organismo pagatore nella Regione Piemonte alla Finpiemonte S.p.a.";
- Decreto MiPAF del 25/01/2008 n.1003 che all'articolo unico riconosce l'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) quale Organismo Pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE n. 885/2006 a decorrere dal 01/02/2008;
- Decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 – Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale; (GU n. 303 del 30/12/2009);
- D.lgs. n. 99/2004 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n.38; (GU n. 94 del 22/04/2004);

- il Programma regionale pluriennale (adottato con DGR n. 516-41385 del 30/11/1994, integrato con D.G.R. n. 216-13206 del 21/10/96 (B.U. N. 47 del 20/11/1996) e D.G.R. n. 7-25585 del 7/10/1998); le Istruzioni operative allegate alla D.G.R. n. 347-42272 del 29/12/1994;
- il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (rinvenibile sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo www.regione.piemonte.it/agri/speciali/ag2000/piano/indicepsr.htm), in ultimo modificato ed approvato con D.G.R. n. 43-2374 del 13-03-2006 Decisione C (2006) 1770 n. CCI1999IT06GPD002 del 25 aprile 2006. le Istruzioni applicative allegate alla D.G.R. n. 77-1961 del 7/01/2001 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P.) n. 3 del 17/1/2001);
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 48-5643 del 02/04/2007, riadottato con deliberazione della Giunta regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e approvato dal Comitato per lo sviluppo rurale ex art. 90 del regolamento (CE) n. 1698/2005 nella riunione del 20 novembre 2007 e con decisione della Commissione europea n. 5944 del 28/11/2007 e s.m.i.; integrato con modifiche Health Check al 10 dicembre 2009 e approvato con decisione della Commissione europea C(2010)1161 del 7 marzo 2010, consultabile sul sito regionale all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/documentazione/versioni.htm
- DGR n. 26-11745 del 13 luglio 2009: Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR): Programma di Sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte - Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 2 - 9977 del 5 novembre 2008 pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 30 – 30 luglio 2009;
- Legge Regionale 21.06.2002, n.16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, e le successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge Regionale 13.11.06 n. 35 che, all'art 12, prevede la trasformazione dell'organismo pagatore regionale - Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura; (BURP n. 26 del 21/06/2002);
- L.R. n.17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca"; (BURP n. 28 del 14/07/1999);

- D.G.R. 28 novembre 2005 n.107-1659 (“Guida all’accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed alla applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell’integrità fondiaria - Istruzioni per l’applicazione delle normative connesse ai D.lgs. nn.99/04 e 101/05”); (BURP n. 49 del 7/12/2005 supplemento ordinario n. 2);
- D.G.R. 17 dicembre 2007, n.76-7830 di approvazione del regolamento di funzionamento dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura che, agli artt. 9 e 10, stabilisce le regole per l’affidamento di servizi a soggetti esterni delegati e per la definizione dei rapporti con le Province e le Comunità Montane nel rispetto del Reg. (CE) 885/06, della Legge regionale n. 16 del 21/06/02 e del Regolamento di attività emanato con DPGR del 18/10/02 n. 10/R ; (BURP n. 03 del 17/01/2008);
- D.G.R. 14 gennaio 2008, n.38-8030 con la quale si individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l’avvio operativo delle attività dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore regionale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione n. 885/2006; (BURP n. 04 del 24/01/2008);
- Circolare AGEA n. ACIU. 2007.237 del 6 aprile 2007. Sviluppo rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005, campagna 2007;
- Circolare AGEA n.1 del 15 gennaio 2008. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali - Reg. (CE) 1257/99 e Reg. CEE 2078/92 - Domande di aiuto e di pagamento relative a misure agro-ambientali (misura 214) e benessere degli animali (misura 215) - Domande di aiuto e di pagamento per indennità compensativa (misure 211-212) e Natura 2000 (misura 213) - Correzioni di errori palesi ai sensi dell'art. 4, par. 3 del Reg. (CE) 1975/2006. Modificata dalle Circolari AGEA n.3 del 17.07.2008 e n. 8 del 28.03.2008;
- Circolare AGEA n.17 del 30 aprile 2008. Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2008;
- Circolare AGEA n.16 del 30 aprile 2008. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e

- dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali – Reg. (CE) 1257/99 e Reg. CEE 2078/92 - Domande di aiuto e di pagamento relative a misure agro-ambientali (misura 214) e benessere degli animali (misura 215) - Domande di aiuto e di pagamento per indennità compensativa (misure 211-212) e Natura 2000 (misura 213) – Proroga del termine per la correzione di errori palesi ai sensi dell'art. 4, par. 3 del Reg. (CE) 1975/2006;
- Circolare Agea ACIU n. 1190 del 4 settembre 2009, concernente l'applicazione temporale della modifica dell'articolo 16 del Regolamento CE 1975/2006;
 - Circolare Agea n. 59 del 24 dicembre 2009 -Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche– Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2010;
 - Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuali-recuperi/index.php>;
 - Manuale procedure, controlli e sanzioni dell'Arpea all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuali-psr/index.php>;
 - Manuale procedurale – Misure connesse alle superfici e agli animali di cui al Titolo I del Reg. CE 1975/2006 (abrogato dal Reg. UE 65/2011) all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuale-misure-211-214/index.php>;
 - Manuale procedurale – Misura 215 “ Pagamenti per il benessere animale” di cui al Titolo I del Reg. CE 1975/2006 (abrogato dal Reg. UE 65/2011) all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuali-misura-215/index.php>;

Reg. (CEE) 2078/92

- D.G.R. n. 516-41385 del 30.11.94 Reg. CEE 2078/92 Approvazione del Programma regionale pluriennale pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 2 – 11 gennaio 1995;
- D.G.R. n. 216-13206 del 21.10.1996: Reg. CEE 2078/92 Programma agroambientale regionale pubblicazione B.U.R.P. NUMERO Richiesto all'Ufficio Pubblicazioni del Bollettino regionale;

- DECRETO 27 marzo 1998, n. 159: Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e scadenze. pubblicazione G.U. NUMERO 121 del 27.05.1998;
- D.G.R. n. 7-25585 del 7/10/1998: Integrazione DD.G.R. n. 516-41385 del 30.11.94 e n. 216-13206 del 21.10.96. Programma Agroambientale Regionale di attuazione del reg. (CEE) 2078/92: adeguamenti al Decreto Ministeriale n. 159 del 27/03/98; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 44 – 4 novembre 1998;

Misura F del PSR 2000-2006

- D.G.R. n. 77-1961 del 7/01/2001: Reg. CE 1257799 su sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - misura F - Apertura presentazione domande campagna 2000-2001 ed adozione istruzioni applicative; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO n. 3 – 17 gennaio 2001;
- D.G.R. n. 10-10594 del 6/10/2003: Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 ai sensi del Reg (CE) n. 1257799 – Istruzioni per l'applicazione – Modificazioni alla DGR n. 77-1961 del 07.01.2001. pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 44 – 30 ottobre 2003;
- D.D. n. 152 del 21.07.2004: Reg. CE n. 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Classificazione inadempienze e sanzioni riguardanti: Azioni della Misura F - Norme di buona pratica agricola; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 30 – 29 luglio 2004;
- D.D. n. 90 dell'1/06/2005: Regolamento (CE) n. 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Misura F (azioni agroambientali) - Azioni F1 ed F2: classificazione inadempienze e sanzioni riguardanti la verifica delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci - Azione F7: modificazioni verbale di controllo allegato alla D. D. n. 152 del 21.07.2004; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 23 – 9 giugno 2005;
- D.D. n. 279 del 21.11.2005: Applicazione delle norme di buona pratica agricola – Classificazione delle inadempienze e relative riduzioni di premio – Modificazione della Determinazione Dirigenziale n. 152 del 21.07.2004 ;pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 6 – 9 febbraio 2006;
- D.G.R. n. 50-5400 del 26/02/2007: Impegni agroambientali approvati ai sensi del reg. CE 1257/99: disposizioni relative alla presentazione delle domande della campagna 2007; pubblicazione 3° Supplemento al numero 9 - 1 marzo 2007;
- D.G.R. n. 53-8663 del 21/04/2008: Azioni agroambientali approvate dalla Commissione europea ai sensi del reg. (CE) 1257/99 anteriormente all'1 gennaio

2007. Disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni nella campagna 2008; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 17 – 24 aprile 2008;
- D.G.R. n. 36-8771 del 12/05/2008: Azioni agroambientali approvate dalla Commissione europea ai sensi del reg. (CE) 1257/99 anteriormente all'1 gennaio 2007. Modifica della DGR n. 53-8663 del 21/4/2008; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 20 – 15 maggio 2008;
 - D.G.R. n. 36-11288 del 23/04/2009: Azioni agroambientali approvate dalla Commissione europea ai sensi del reg. CE 1257/99 anteriormente all'1 gennaio 2007. Disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni nella campagna 2009. pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 17 – 30 aprile 2009;
 - D.G.R. n. 48-13326 del 15/02/2010: Reg. CE 1698/2005 e reg. CE 1320/2006. Azioni agroambientali approvate dalla Commissione anteriormente al primo gennaio 2007: disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni – Campagna 2010. pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 9 – 4 marzo 2010;
 - D.D. n. 508 del 5/05/2010: Sostegno allo sviluppo rurale: regolamenti CE n. 1698/2005 e n. 1320/2006. D.G.R. n. 48-13326 del 15.02.2010: azioni agroambientali approvate dalla Commissione anteriormente al primo gennaio 2007 - Disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni - Campagna 2010. pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 19 – 13 maggio 2010;

Misura 214 del PSR 2007-2013

- D.G.R. n. 59-5652 del 02/04/2007: Misura 214 (pagamenti agroambientali), azioni 214.1 (applicazione delle tecniche di produzione integrata), 214.2 (applicazione delle tecniche di produzione biologica) e 214.8 (conservazione di razze locali minacciate di abbandono). Disposizioni per l'apertura condizionata delle domande 2007; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 14 - 5 aprile 2007;
- D.D. n. 93 del 19/04/2007: Reg. (CE) 1698/2005 - PSR 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 214 (pagamenti agroambientali). D.G.R. n. 59-5652 del 2/4/2007 di apertura condizionata delle domande relative alla campagna 2007 per le azioni 214.1 (Tecniche di produzione integrata), 214.2 (Tecniche di produzione biologica)

- e 214.8 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono). Adempimenti operativi per l'applicazione; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 17 - 26 aprile 2007;
- D.D. n. 265 del 28 aprile 2008, con la quale sono state emanate disposizioni operative per le Azioni 214.1-214.2-214.8 (B.U. n. 20 del 15/05/2008);
 - D.D. n. 268 del 29 aprile 2008, con la quale sono state definite integrazioni alla DD n. 265 del 28 aprile 2008 (B.U. n. 20 del 15/05/2008);
 - D.D. n. 1121 del 02 dicembre 2008, con la quale sono state modificate le disposizioni operative approvate con D.D. n. 265 del 28 aprile 2008 (B.U. n. 5 del 05/02/2009);
 - D.G.R. n. 75-6607 del 30/07/2007: Reg. (CE) 1698/2005 - P.S.R. 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 214 (Pagamenti agroambientali). Destinazioni finanziarie per l'apertura condizionata delle domande relative alla campagna 2007. Azione 214.1 Applicazione delle tecniche di produzione integrata. Azione 214.2 Applicazione delle tecniche di produzione biologica. Azione 214.8 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 34 - 23 agosto 2007;
 - D.G.R. n. 51-8661 del 21/04/2008: Misura 214 (pagamenti agroambientali), azione 214.8/1 (allevamento di razze locali minacciate di abbandono). Disposizioni per la campagna 2008 pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 17 – 24 aprile 2008;
 - D.G.R. n. 52-8662 del 21/04/2008: Misura 214 (pagamenti agroambientali), azioni 214.1 (applicazione delle tecniche di produzione integrata) e 214.2 (applicazione delle tecniche di produzione biologica). Disposizioni per la campagna 2008; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 17 – 24 aprile 2008;
 - D.G.R. n. 54-8664 del 21/04/2008: Misura 214 (pagamenti agroambientali), azioni 214.1 (applicazione delle tecniche di produzione integrata), 214.2 (applicazione delle tecniche di produzione biologica) e 214.8 (conservazione di razze locali minacciate di abbandono). Disposizioni applicative di adeguamento circa la DGR n. 59-5652 del 2 aprile 2007 riguardante il bando per l'apertura condizionata delle domande nell'anno 2007 ed altre disposizioni riguardanti l'anno 2008; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 17 – 24 aprile 2008;
 - D.G.R. n. 35-8770 del 12/05/2008: Misura 214 (pagamenti agroambientali), azioni 214.1 (applicazione delle tecniche di produzione integrata), 214.2 (applicazione delle tecniche di produzione biologica) e 214.8/1 (allevamento di razze locali

- minacciate di abbandono). Modifica delle DGR n. 51-8661 e n. 52-8662 del 21/4/2008; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 20 – 15 maggio 2008;
- D.G.R. n. 81-9407 del 1 agosto 2008 (Suppl. 2 del 07/08/2008 al B.U. n. 32): Misura 214 “Pagamenti agroambientali”: Azioni 214.1 e 214.2 – Applicazione requisiti di ammissibilità previsti dalla DGR n. 59-5652 del 2.04.2007;
 - D.G.R. n. 34-11286 del 23/04/2009: Misura 214 (pagamenti agroambientali), azioni presentate da giovani agricoltori insediati in aziende agricole ai sensi della misura 112. Presentazione delle domande di aiuto/pagamento relative all'adesione per un quinquennio e di adeguamento dell'impegno. Campagna 2009; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 17 – 30 aprile 2009;
 - D.G.R. n. 35-11287 del 23/04/2009: Misura 214 (pagamenti agroambientali), azioni 214.1 (applicazione delle tecniche di produzione integrata), 214.2 (applicazione delle tecniche di produzione biologica), 214.8/1 (conservazione di razze locali minacciate di abbandono) e 214.9 (interventi a favore della biodiversità nelle risaie). Presentazione delle domande di pagamento per la prosecuzione di impegni in corso. Campagna 2009; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 17 – 30 aprile 2009;
 - D.G.R. n. 37-11289 del 23/04/2009: Misura 214 (pagamenti agroambientali), azioni 214.3 (incremento del carbonio organico del suolo), 214.4 (conversione dei seminativi in colture foraggere permanenti), 214.6/1 (sistemi pascolivi estensivi), 214.8/1 (conservazione di razze locali minacciate di abbandono) e 214.9 (interventi a favore della biodiversità nelle risaie). Apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento. Campagna 2009; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 17 – 30 aprile 2009;
 - D.G.R. n. 30-11395 dell'11 maggio 2009 (B.U. n. 19 del 14 maggio 2009) – Bandi campagna 2009 della misura 214 del PSR 2007-2013;
 - D.D. n. 526 del 22/06/2009: Misura 214 (pagamenti agroambientali) - Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani pastorali aziendali ai sensi dell'azione 214.6/2 (sistemi pascolivi estensivi gestiti con piano pastorale aziendale); pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 38 – 24 settembre 2009;
 - DGR n. 26-11745 del 13 luglio 2009 (B.U. n. 30 del 30/07/09): Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR): Programma di Sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte - Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 2 - 9977 del 5 novembre 2008;

- D.G.R. n. 45-13323 del 15/02/2010: PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 “Pagamenti agroambientali” –Campagna 2010. Presentazione domande di aiuto (e di pagamento) ai sensi delle azioni: 214.1, 214.2, 214.3, 214.6, 214.8/1, 214.9; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 9 – 4 marzo 2010;
- D.G.R. n. 47-13325 del 15/02/2010: PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: Campagna 2010 - Presentazione di domande di aiuto/pagamento per l'adesione ad azioni della misura 214 (Pagamenti agroambientali) da parte di giovani agricoltori insediati in aziende agricole ai sensi della misura 112; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 9 – 4 marzo 2010;
- D.G.R. n. 49-13327 del 15/02/2010: PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 “Pagamenti agroambientali” –Campagna 2010. Presentazione domande di aiuto (e di pagamento) ai sensi delle azioni: 214.4 (Conversione di seminativi in colture foraggere permanenti) e 214.7 (Elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica), sottoazioni 2 e 3; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 9 – 4 marzo 2010;
- D.G.R. n. 50-13328 del 15/02/2010: PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 “Pagamenti agroambientali” - Campagna 2010. Presentazione domande di pagamento per le azioni: 214.1; 214.2; 214.3; 214.4; 214.6/1; 214.8/1; 214.9; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 9 – 4 marzo 2010;
- D.D. n. 402 del 13/04/2010: PSR 2007-2013 - DGR n. 45-13323 e n. 49-13327 del 15.02.2010: Disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) ai sensi delle azioni 214.1, 214.2, 214.3, 214.4, 214.6/1, 214.6/2, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1, 214.9 della Misura 214 “Pagamenti agroambientali”; pubblicazione Suppl. 1 del 15.04.2010 al B.U.R.P NUMERO 15;
- D.D. n. 403 del 13/04/2010: PSR 2007-2013 del Piemonte: campagna 2010. DGR n. 50-13328 del 15.02.2010: Disposizione per la presentazione delle domande di pagamento ai sensi delle azioni 214.1, 214.2, 214.3, 214.4, 214.6/1, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1, 214.9 della Misura 214 “Pagamenti agroambientali”; pubblicazione Suppl. 1 del 15.04.2010 al B.U.R.P NUMERO 15;
- D.D. n. 454 del 26/04/2010: PSR 2007-2013 - DGR n. 47-13325 del 15.02.2010. Riparto per azione delle risorse assegnate e disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) relative alla misura 214 (Pagamenti

agroambientali) da parte di giovani agricoltori insediati nell'ambito della misura 112; pubblicazione Suppl. 2 del 29.04.2010 al B.U.R.P NUMERO 17;

- D.G.R. n. 64-476 del 2/08/2010: PSR 2007-2013: misura 214 "Pagamenti agroambientali" - Campagna 2010. Rimodulazione risorse definite dalle DD.G.R. 15 febbraio 2010, nn. 45-13323, 47-13325, 48-13326, 49-13327, 50-13328 ed assegnazione risorse aggiuntive; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 33 – 19 agosto 2010;
- D.G.R. n. 14-784 dell'11/10/2010: PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: D.G.R. n. 2-9977 del 5.11.2008. Misura 214 Pagamenti agroambientali. Ambito di applicazione delle azioni 214.6/1 e 214.6/2; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 41 – 14 ottobre 2010;
- D.D. n. 1299 del 17/11/2010: PSR 2007-2013 del Piemonte: misura 214 "Pagamenti agroambientali" a carico del FEASR e dello Stato. D.G.R. n. 64-476 del 2.08.2010: rimodulazione delle risorse secondo le tipologie delle domande pervenute per la campagna 2010; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 8 – 24 febbraio 2011;

Condizionalità e Atti circa Riduzioni ed esclusioni della Misura 214

- D.G.R. n. 80-9406 del 1.08.2008: Reg. (CE) n. 1698/2005 e Regolamento (CE) 1975/2006 - Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte – Criteri generali per attuare il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008; pubblicazione Suppl. 2 del 28.08.2008 al B.U.R.P NUMERO 35;
- D.G.R. n. 47-9874 del 20.10.2008: Modifiche alla D.G.R. n. 80-9406 del 1° agosto 2008 "Reg. CE n. 1698/2005 e reg. CE 1975/2006 – P.S.R. della Regione Piemonte – Criteri generali per attuare il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1205 del 20 marzo 2008" e sostituzione dell'allegato che ne fa parte integrante; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 47 – 20 novembre 2008;
- D.D. n. 1162 del 24/12/2008: Regolamento (CE) n. 1698/2005 e PSR 2007 – 2013 della Regione Piemonte - Recepimento DM del 23.03.2008 n. 1205 con DGR n. 80-9406 dell'1.08.2008 - Definizione degli impegni, delle violazioni e delle relative

- riduzioni ed esclusioni circa le azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1; pubblicazione Suppl. 3 del 22.01.2009 al B.U.R.P. NUMERO 03;
- D.D. n. 1380 del 29/12/2009: Regolamento (CE) n. 1698/2005 e PSR 2007 - 2013 della Regione Piemonte - Definizione del sistema delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni circa le azioni 214.3 (sotto azioni 214.3.1 e 214.3.2), 214.4, 214.8/1, 214.9 - Recepimento DM n. 30125 del 22.12.2009; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 11 – 18 marzo 2010;
 - D.G.R. n. 45-13439 del 1/3/2010: Attuazione degli adempimenti previsti in materia di condizionalita' per l'anno 2010 dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 dicembre 2009 n. 30125, che abroga il decreto 21 dicembre 2006 n. 12540 e s.m.i. – Revoca della DGR n. 106-10548 del 29.12.2008; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 11 - 18 marzo 2010;
 - D.G.R. n. 14-784 dell'11/10/2010 (B.U. n. 41 del 14/10/2010) - PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: D.G.R. n. 2-9977 del 5.11.2008. Misura 214 Pagamenti agroambientali. Ambito di applicazione delle azioni 214.6/1 e 214.6/2;
 - D.D. n. 1228 del 4/11/2010 – modificazioni ed integrazioni al sistema di riduzioni ed esclusioni dai pagamenti di cui alla D.D. n. 1380 del 29/12/2009 per mancato rispetto degli impegni tecnici: azioni 214.6.1 e 214.6.2 (B.U. n. 4 del 27/01/2011);
 - D.D. n. 1675 del 30/12/2010: PSR 2007-2013. Riduzioni ed esclusioni di pagamento riguardanti l'impegno di verifica delle irroratrici previsto dalle azioni 214.1 e 214.2 e gli impegni delle sottoazioni 214.7/2 e 214.7/3 – Modifica delle riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo di verifica delle irroratrici per le azioni F1 e F2 del PSR 2000-2006; pubblicazione in corso; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 10 - 10 marzo 2011;

CIRCOLARI E NOTE

- Prot. n. 1518 del 23.01.2009: Oggetto Misura 214: restituzione di importi percepiti a seguito della riduzione della superficie assoggettata agli impegni;
- Circolare regionale n. 9914/DB1100 del 16 aprile 2009 – precisazioni sulle nuove norme di avvicendamento colturale per le aziende aderenti all'Azione 214.1 del PSR 2007-2013;
- Circolare Regionale n. 12506/DA1100 del 14 maggio 2008, dal titolo: azioni 214.1 e 214.2; manutenzione nidi artificiali in frutteti e vigneti;
- Nota della Regione Piemonte n. 0013622 del 27 maggio 2009, con la quale sono state stabilite disposizioni per l'applicazione di Azioni della Misura 214;

- Nota della Regione Piemonte n. 0019086 del 24 luglio 2009, con la quale sono state dettate disposizioni a riguardo del mancato raggiungimento degli importi minimi per l'applicazione di penalizzazioni;
- Prot. n. 6424 del 4.3.2010: Oggetto PSR 2007-2013 Azione 214.2 Applicazioni ed esclusioni a seguito infrazioni tecniche;
- Prot. n. 13446 del 10.05.2010 Oggetto: Precisazioni e risposte a quesiti sui bandi relativi alla misura 214;
- Prot n. 14346 del 17.05.2010: Oggetto:Ulteriori precisazioni in risposta a quesiti sui bandi relativi a misura 214;
- Prot. n. 16734 del 10.06.2010 Oggetto PSR 2007-2013 precisazioni sull'applicazione della misura 214;
- Nota della Regione Piemonte n. prot. 16805/DB1106 del 10 giugno 2010, con la quale sono state dati chiarimenti sulle norme di avvicendamento per le aziende aderenti all'Azione 214.1 del PSR 2007-2013;
- Nota della Regione Piemonte n. prot. 22424 del 12 agosto 2010, con la quale sono state date disposizioni sull'applicazione della Misura 214;
- Nota della Regione Piemonte n. prot. 28838 del 26 ottobre 2010 – Misura 214 (pagamenti agro ambientali) scadenze per le verifiche funzionali delle macchine irroratrici;
- Prot. n. 30054 del 10.11.2010 Oggetto: PSR 2007-2013 Precisazioni e disposizioni applicative riguardanti l'azione 214.3;
- Nota della Regione Piemonte n. prot. 33177 del 10 dicembre 2010 – scadenze per le verifiche funzionali delle macchine irroratrici;
- Prot. n. 1621 del 19.01.2011 Oggetto: PSR 2007-2013 Azione 214.3 e foraggiere permanenti;

misura 215 “benessere animale” PSR 2007-2013.

- D.G.R. n. 66-11823 del 20/07/2009 che ha approvato i criteri di selezione delle domande e le modalità di presentazione delle stesse e del bando per la “Misura 215 pagamenti per il benessere animale”;
- Determinazione dirigenziale n. 652 del 30 luglio 2009 approvazione delle check-list di autovalutazione degli allevamenti;
- Determinazione dirigenziale n. 898 del 28 settembre 2009 proroga della scadenza per la presentazione delle domande e degli allegati;

- Determinazione dirigenziale n. 1032 del 21 ottobre 2009 gestione delle domande trasmesse in ritardo;
- Determinazione dirigenziale n. 1148 del 13.11.2009 disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito della misura 215 "pagamenti per il benessere animale" annualità 2009;
- Determinazione dirigenziale n. 1222 del 26 novembre 2009 approvazione della procedura per la revoca parziale o totale delle domande di aiuto ai sensi dell'articolo 22 del Reg. CE n. 796/2004;
- D.G.R. n. 59-13335 del 15 febbraio 2010 approvazione della rimodulazione dell'importo da destinare al primo anno di attuazione del bando per la misura 215 "pagamenti per il benessere animale" annualità 2009;
- Determinazione dirigenziale n. 220 del 5 marzo 2010 che ha approvato la graduatoria delle domanda presentate sulla misura 215;
- Determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2010 presentazione domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni – seconda annualità;
- Determinazione dirigenziale n. 623 del 16 giugno 2010 rideterminazione punteggio e rimodulazione dell'importo da destinare al primo anno di attuazione;
- D.G.R. n. 49-463 del 2 agosto 2010 precisazione in merito ai criteri di selezione delle domande, di assegnazione del punteggio e disposizioni conseguenti;
- Determinazione dirigenziale n. 902 del 12 agosto 2010 ridefinizione della graduatoria delle domande presentate per il primo anno di attuazione del bando per la misura 215;
- Determinazione dirigenziale n. 1131 del 18 ottobre 2010 disposizioni per l'applicazione della D.D. n. 435 del 21 aprile 2010;
- Circolare esplicativa n. 1 del 12 maggio 2010 prot. 13847/DB11.04;
- Circolare del 15 ottobre 2010 prot. 28003/DB11.04;
- Circolare del 18 novembre 2010 prot. 30719/DB11.04;

1 DEFINIZIONI

Ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/05 e successive modifiche fissa, art. 2:

- a) «**programmazione**»: l'iter organizzativo, decisionale e finanziario in più fasi, diretto all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi prioritari del FEASR;
- b) «**regione**»: unità territoriale corrispondente al livello I o II della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica NUTS;
- c) «**asse**»: un insieme coerente di misure direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 4 del Reg. CE 1698/2005;
- d) «**misura**»: una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi cui all'articolo 4, paragrafo 2 Reg. CE 1698/2005;
- e) «operazione»: un progetto, contratto o accordo, o altra azione selezionato/a secondo criteri stabiliti per il programma di sviluppo rurale di cui fa parte, e attuato da uno o più beneficiari in modo da contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4 Reg. CE 1698/2005;
- f) «**quadro comune per il monitoraggio e la valutazione**»: un approccio generale elaborato dalla Commissione e dagli Stati membri, che definisce un numero limitato di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi;
- h) «**strategia di sviluppo locale**»: insieme delle operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali, eseguite in partenariato al livello pertinente;
- i) «**beneficiario**»: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno;
- j) «**spesa pubblica**»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello Stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. È assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Ai sensi del Reg. UE 65/2011 riporta art. 2:

- a) **«domanda di aiuto»**, una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- b) **«domanda di pagamento»**, la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- c) **«altra dichiarazione»**, qualsiasi dichiarazione o documento, diverso da quelli di cui alle lettere a) e b), che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale.

Altre Definizioni:

- a) **«Seminativi»** Terreni utilizzati per coltivazioni agricole e terreni ritirati dalla produzione [set-aside], o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del reg. (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che fossero adibiti a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;
- b) **«pascolo permanente»**: il pascolo permanente di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale;
- c) **«sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»**: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000;
- d) **«banca dati informatizzata dei bovini»**: la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- e) **«passaporto per gli animali»**: il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c), e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- f) **«registro»**: il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004 o dell'articolo 3, lettera d), e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- g) **«elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»**: gli elementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- h) **«codice di identificazione»**: il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- i) **«irregolarità»**: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione dell'aiuto in questione;

- j) **superficie determinata**»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata a un numero corrispondente di diritti all'aiuto;
- k) **animale accertato**»: l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti;
- l) **sistema di informazione geografica**» (qui di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- m) **materiale geografico**»: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;
- n) **organismo pagatore**»: i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005;
- o) **condizionalità**»: i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- p) **campi di condizionalità**»: i vari settori cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento;
- q) **atto**»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009;
- r) **norme**»: le norme definite dagli Stati membri in conformità all'articolo 6 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
- s) **criterio**»: nel contesto della condizionalità, ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto;
- t) **infrazione**»: qualsiasi inottemperanza ai criteri e alle norme;
- u) **CUAA**» Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della

pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;

- v) «**CAA**» Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- w) «**S.I.G.C.**» (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio istituisce un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto;
- x) «**S.I.A.N.**» Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- y) «**G.I.S.**» Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000;
- z) «**UTE**» l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le istruzioni di cui al presente documento si applicano alle domande di pagamento-prosecuzione impegni- relative alle Misure ed Azioni connesse alla superficie e alle Misure ed Azioni connesse agli animali di cui al Reg. CE 1698/2005 e s.m.i. e all'art. 6, par. 1 e 2 del reg. UE 65/2011, come di seguito elencate:

- Misura 214 pagamenti agroambientali (ad esclusione dell'art. 39 -par. V - reg.(CE) n°1698/05 relativo alla conservazione delle risorse genetiche);

Azioni:

- 214.1 “applicazione di tecniche di produzione integrata”
- 214.2 “applicazione di tecniche di produzione biologica”
- 214.3 “incremento del carbonio organico del suolo” (Tipologie 1 e 2)
- 214.4 “conversione dei seminativi in colture foraggere permanenti”
- 214.6/1 “sistemi pascolivi estensivi”
- 214.6/2 “sistemi pascolivi estensivi gestiti con piano pastorale aziendale”

- 214.7/2 “coltivazioni a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica”,
derivante da trasformazione di impegno
- 214.7/3 “fasce tampone inerbite”, derivante da trasformazione di
impegno
- 214.8/1 “Conservazione di razze locali minacciate di abbandono”
- 214.9 “Interventi a favore della biodiversità nelle risaie”

- Misura 215 “pagamenti per il benessere animale”.

Misure derivanti da vecchia Programmazione:

- Misura F Reg. CE 1257/99 (Titolo II capo VI Reg. CE 1257/99 e s.m.i.);
- Misura F “Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione” del programma agroambientale di attuazione del reg. CEE 2078/92 e s.m.i.

3 BENEFICIARI-MISURE E AZIONI

Misura 214 (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)

- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel 2007 con l’adesione al bando approvato con DGR n. 59-5652 del 2 aprile 2007, relativo alle azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1. Per tali beneficiari, che già nel 2008, 2009 e 2010 devono aver presentato domanda di prosecuzione degli impegni, il 2011 rappresenta il 5° anno di impegno;
- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel 2008 con l’adesione al bando approvato con DGR n. 51-8661 del 21 aprile 2008, relativo all’azione 214.8/1. Per tali beneficiari, che già nel 2009 e 2010 devono aver presentato domanda di prosecuzione degli impegni, il 2011 rappresenta il 4° anno di impegno;
- imprenditori agricoli che proseguono nell’ambito dell’azione 214.9 gli impegni relativi alla biodiversità nelle risaie assunti nel 2008, con l’adesione al bando approvato con DGR n. 52-8662 del 21.04.2008, sotto forma di impegni aggiuntivi delle azioni 214.1 o 214.2. Per tali beneficiari il 2011 rappresenta il 4° anno di impegno;
- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel 2009 con l’adesione al bando approvato con DGR n. 37-11289 del 23.04.2009, relativo alle azioni 214.3 (Tipologie 1 e 2), 214.4, 214.6/1, 214.8/1 e 214.9. Per tali beneficiari il 2011 rappresenta il 3° anno di impegno;
- giovani agricoltori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della Misura 112 del PSR e che proseguono gli impegni assunti nel 2009 con l’adesione al bando approvato con DGR n. 34-11286 del 23.04.2009, relativo alle azioni 214.1, 214.2, 214.3 (Tipologie 1 e 2), 214.4; 214.6/1, 214.8/1, 214.9. Per tali beneficiari, il 2011 rappresenta il 3° anno di impegno.
- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel 2010 con l’adesione al bando approvato con D.D. n. 402 del 13.04.2010, relativo alle azioni 214.1, 214.2,

214.3 (Tipologie 1 e 2), 214.4, 214.6/1, 214.6/2, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1 e 214.9. Per tali beneficiari il 2011 rappresenta il 2° anno di impegno;

- giovani agricoltori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della Misura 112 del PSR e che proseguono gli impegni assunti nel 2010 con l'adesione al bando approvato con D.D. n. 454 del 26.04.2010, relativo alle azioni 214.1, 214.2, 214.3 (Tipologie 1 e 2), 214.4; 214.6/1, 214.6/2, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1, 214.9. Per tali beneficiari, il 2011 rappresenta il 2° anno di impegno.
- imprenditori agricoli che nell'anno 2011 succedono a un precedente beneficiario nella conduzione di terreni sui quali sono in corso di applicazione le azioni di cui ai trattini precedenti.

Misura 215 (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)

- imprenditori agricoli, utilmente inseriti nella graduatoria approvata con D.D. n. 220 del 05.03.2010, modificata con D.D. n. 902 del 12 agosto 2010, che proseguono gli impegni assunti nel 2009 con l'adesione al bando approvato con DGR n. 66-11823 del 20.07.2009, relativo alla misura 215. Per tali beneficiari il 2011 rappresenta il 3° anno di impegno (a decorrere dal 10.11.2011);
- imprenditori agricoli che nell'anno 2011 succedono a un precedente beneficiario nella conduzione degli allevamenti sui quali sono in corso di applicazione impegni della misura 215 di cui al trattino precedente, Per tali beneficiari il 2011 rappresenta pure il 3° anno di impegno (a decorrere dal 10.11.2011) ;
- giovani agricoltori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della Misura 112 del PSR e che proseguono gli impegni assunti nel 2009 con l'adesione al bando approvato con DGR n. 66-11823 del 20.07.2009 dagli imprenditori agricoli di cui al primo trattino, relativo alla misura 215. Per tali beneficiari, il 2011 rappresenta pure il 3° anno di impegno (a decorrere dal 10.11.2011).

Misura F "ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione" (Reg. CEE 2078/92 e s.m.i.)

- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel periodo 1995-1999 ai sensi dell'intervento F "Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione" del programma agroambientale di attuazione del reg. CEE 2078/92;
- imprenditori agricoli che subentrano a precedenti titolari di domande appartenenti alle categorie di cui al trattino precedente.

Misura F (Reg. CE 1257/99 e s.m.i.)

- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti a partire dal 2001 ai sensi dell'azione decennale F7 "Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica" del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;
- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti a partire dal 2004 ai sensi dell'azione decennale F4 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali" del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;
- imprenditori agricoli che subentrano a precedenti titolari di domande appartenenti alle categorie di cui ai trattini precedenti.

4 CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Costituisce presupposto imprescindibile alla presentazione delle domande, l'iscrizione all'Anagrafe agricola unica e la costituzione del fascicolo aziendale presso centro di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'OP ARPEA. I CAA che sono stati incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte svolgono tale servizio a titolo gratuito.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/recapiti-2.html> .

5 DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE

I dati e le dichiarazioni sono resi a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47; essi devono essere veritieri, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

Le domande devono essere in coerenza con i dati del fascicolo aziendale e nel dettaglio devono riportare la superficie agricola e gli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno (art. 8 Reg. UE 65/2011). Le domande infatti devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 48 del reg. CE n. 1974/06 e s.m.i.).

La domanda comprende, tra l'altro, le dichiarazioni (**come allegate alle presenti istruzioni**) che il richiedente deve sottoscrivere, circa la consapevolezza dei requisiti e delle prescrizioni previsti dall'azione e l'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce per la Regione, l'ARPEA e l'Ente delegato competente autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

6 MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

6.1 Gestione informatica delle domande di pagamento

Le domande di cui alle presenti istruzioni, devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

6.2 Modalità di compilazione delle domande online

Le domande dovranno essere compilate e presentate utilizzando la seguente modalità:

Le aziende che, tra l'altro, abbiano una posizione attiva nell'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di pagamento:

a) tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tale operazione non è gratuita.

Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione.

oppure

b) in proprio, utilizzando i servizi di compilazione online disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda o dell'ente.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome "Programma di sviluppo rurale 2007-2013" nella pagina della sezione Agricoltura del sito regionale che ospita l'elenco dei servizi di gestione amministrativa del portale Sistemapiemonte:

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/

La registrazione può essere effettuata dalla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/sist_info/sistp_gestamm.htm, cliccando sul link "Registrazione aziende e privati" ed attribuisce al richiedente le credenziali di accesso (nome utente e password) indispensabili per accedere al servizio di compilazione.

Nel caso di cui alla lettera a) le domande sottoscritte in cartaceo dovranno essere detenute presso il CAA competente e riportare in allegato la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda ed ha l'obbligo di produrre la stessa per tutte le aziende di cui venga dato preavviso del controllo in loco da parte degli Enti delegati deputati alla gestione delle domande e negli altri casi in cui verrà richiesto specificamente.

Affinché l'agricoltore sia consapevole degli impegni intrapresi è opportuno che sia in possesso di copia della domanda sottoscritta.

Nel caso di cui alla lettera b) le domande cartacee sottoscritte e munite di fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità dovranno pervenire all'Ente delegato competente per territorio.

In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) le domande devono essere trasmesse in modo telematico nella versione definitiva entro i termini riportati al punto 8 del presente documento.

6.3 Trasmissione agli Enti delegati competenti per territorio

Le domande devono essere trasmesse all'Ente delegato nel cui territorio ricade:

- la maggior parte della superficie oggetto di impegno nel caso delle azioni 214.1, 214.2, 214.3 (Tipologia 1 e 2), 214.4, 214.6/1, 214.6/2, 214.7/2, 214.7/3 e 214.9;
- il centro aziendale (U.T.E. principale) nel caso dell'azione 214.8/1 e 215.

L'elenco degli Enti preposti al ricevimento e all'istruttoria delle istanze è riportato nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente documento. Per la Misura 215 gli Enti competenti sono le amministrazioni provinciali, per le altre misure trattate in questo documento sono le Province e/o le Comunità Montane.

7 FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- Domanda iniziale;

- Domanda di modifica ai sensi degli art. 14 del Reg. CE 1122/2009, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
- Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. CE 1122/2009, nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
- Comunicazione ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE 1974/2006 e s.m.i., se la comunicazione viene presentata nei casi di cessione di cui al par. 1 del citato articolo.
- Comunicazione ai sensi dell'art. 47 del Reg. CE 1974/2006 e s.m.i..

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 “La domanda di pagamento o una parte di essa, può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di pagamento che presentano irregolarità. Le revoche comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima”.

8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

8.1 Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia e nuova Programmazione:

Per le Misure di seguito elencate:

- ✓ **Misura F** “Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione” del programma agroambientale di attuazione del reg. CEE 2078/92
- ✓ **Misura F** Reg. CE 1257/99 e s.m.i. (Titolo II capo VI Reg. CE 1257/99 e s.m.i.);
- ✓ **Misura 214** pagamenti agroambientali (ad esclusione dell'art. 39 -par. V - reg.(CE) n°1698/05 e s.m.i. relativo alla conservazione delle risorse genetiche);
- ✓ **Misura 215** “pagamenti per il benessere animale”.

I termini ultimi per la presentazione delle domande previste per la campagna 2011 sono fissati come di seguito:

- a) **domande iniziali: entro il 16 maggio 2011** (art. 8 Reg. UE 65/2011 e art. 11, 22, 23 del Reg. CE 1122/2009. (in quanto il 15 maggio è una domenica e il primo giorno feriale è il Lunedì 16 maggio 2011));
- b) **domande di modifica** ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009: entro il **31 maggio 2011**;
- c) domande di revoca parziale o totale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: fino al momento della comunicazione dell'irregolarità all'agricoltore.

Si precisa che le domande presentate dai beneficiari in proprio devono pervenire altresì in forma cartacea agli enti di cui al precitato allegato 1 (province e/o Comunità Montane) **entro le ore 12 dei suindicati giorni** .

L'Art. 22 del Reg. CE 1122/2009 riporta che se l'ultimo giorno utile per la presentazione di una domanda di pagamento o di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni a norma del presente titolo, oppure l'ultimo giorno utile per la modifica della domanda unica, è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno feriale successivo.

9 DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 14 REG. CE 1122/2009

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) 1122/2009 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della domanda.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);

- modifiche riguardanti le destinazione d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale; sono variazioni che interessano la consistenza territoriale.

Si evidenzia che in caso di impegni pluriennali le superfici oggetto di impegno non possono essere sostituite con altre, ancorchè disponibili, salvo nei casi specificamente previsti dal programma di sviluppo rurale.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

10 DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 25 REG. CE 1122/2009

Ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, si sottolinea che:

Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- cancellazione dei codici allevamento;

Qualora la domanda di revoca ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

11 PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER LA CONFERMA DEGLI IMPEGNI DERIVANTI DALLA NUOVA E VECCHIA PROGRAMMAZIONE:

Ai sensi dell'art. 23, par. 1 del reg. (CE) 1122/2009, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine, di cui

al presente bando, previsto al 16 maggio. In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. CE 1122/2009" oltre il termine del 31 maggio 2011 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2011.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2011, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, **sono irricevibili.**

Le domande di revoca parziale e/o totale pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità all'agricoltore **sono irricevibili.**

12 ISTRUTTORIA E CONTROLLI

Le Amministrazioni provinciali e/o le Comunità montane provvedono al ricevimento delle domande, all'istruttoria, al controllo, all'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) ed alla consequenziale produzione degli elenchi di liquidazione. Esse potranno richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si renda necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

Per quanto non riportato nei capitoli successivi al presente, si rimanda al manuale procedurale Misure connesse alle superfici e agli animali di cui al titolo I del Reg. UE n.65/2011 e al manuale procedurale Misura 215 "pagamenti per il benessere animale" di cui al titolo I del Reg. UE n. 65/2011.

12.1 Controlli amministrativi

Al sostegno concesso a norma dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. e al sostegno concesso a norma dell'articolo 63, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., per operazioni che rientrano nelle misure contemplate dall'asse 2, l'art. 7 del Reg. UE 65/2011 prevede che si applichi, mutatis mutandis, il disposto dell'articolo 2, secondo comma, punti 1, 10 e 20; dell'articolo 6, paragrafo 1; dell'articolo 10, paragrafo 2; degli articoli 12, 14, 16 e 20; dell'articolo 25, paragrafo 1; degli articoli 73, 74 e 82 del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione disciplina l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Tale regolamento prevede all'art. 10 che gli Stati membri ricorrono al sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 (in appresso «il SIGC»). La verifica della conformità ai criteri di ammissibilità consiste in controlli amministrativi e controlli in loco.

L'art. 11 del Reg. UE 65/2011 prevede che tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le altre dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi di cui all'art. 11 del Reg. UE 65/2011. I controlli amministrativi effettuati su tutte le domande (100%) sono di quattro tipologie:

- ✓ anagrafici, ivi compresa la validazione anagrafica;
- ✓ catastali basati su specifici archivi di riferimento, quali quello delle cosiddette superfici non eleggibili;
- ✓ incrociati con altri regimi di aiuto, al fine di verificare la compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- ✓ specifici per la misura.

Tutti i criteri di ammissibilità fissati nei programmi di sviluppo rurale e nei relativi bandi regionali sono controllati in base ad una serie di indicatori verificabili mediante check-list.

Se del caso, i controlli amministrativi sull'ammissibilità tengono conto dei risultati di verifiche eseguite da altri servizi, enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole.

Si rimanda al Manuale procedurale delle misure 211 e 214 di Arpea, che definisce in dettaglio gli argomenti oggetto del presente paragrafo.

12.2 Estrazione del campione per le domande

L'OP stabilisce la selezione di un campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio definiti dal Reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i.

L'OP predispone le procedure informatiche per consentire di inserire nel campione delle aziende individuato, anche ulteriori singole aziende da controllare, sulla base di specifiche esigenze degli uffici istruttori. La procedura informatica di selezione delle aziende da controllare è stata realizzata per estrarre il campione in modo incrementale, vale a dire che individua il 5% sulla base del numero di domande presenti nel sistema alla data di estrazione e secondo i criteri di estrazione generali e specifici disponibili a sistema.

La procedura di selezione del campione sopra definita consente di attivare da subito le fasi di fotointerpretazione e di controllo in campo delle domande.

I richiedenti che siano risultati non ammissibili in seguito a controlli amministrativi non rientrano nel numero minimo di beneficiari controllati ai sensi del primo comma art. 12 Reg. UE 65/2011.

L'art. 12 del Reg. UE 65/2011 riporta che i campioni di controllo per i controlli in loco da svolgere ai sensi del presente articolo, paragrafo 1, sono selezionati in conformità dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1122/2009. In seguito all'analisi di rischio di cui all'articolo in questione, gli Stati membri possono selezionare misure specifiche per i beneficiari da sottoporre a controlli in loco.

➤ **Rispetto della percentuale minima**

Qualora la selezione del campione di controlli in loco sia effettuata prima del completamento dei controlli amministrativi di competenza degli Organismi Delegati, una volta completati tali controlli, l'OP procede ad effettuare le seguenti attività:

- ✓ verifica del rispetto della percentuale minima del 5%, tenuto conto che alcune aziende che sono state incluse nel campione per i controlli in loco possono risultare inammissibili a seguito dei controlli amministrativi con la conseguenza di non poter essere incluse nel calcolo della percentuale minima prescritta del 5%;
- ✓ qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della percentuale minima del 5%, vengono selezionati nuovi beneficiari ritenuti ammissibili; tale selezione deve garantire che il campione finale sia in linea con le procedure di selezione approvate, con particolare riguardo ai criteri di rischio.

➤ **Aumento dei controlli**

L'art. 12 del Reg. UE 65/2011, prevede che qualora dai controlli in loco emergano irregolarità significative nell'ambito di una particolare misura oppure in una regione o parte di essa, l'autorità competente procede a controlli in loco supplementari nell'anno in corso e

aumenta la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo.

Il documento di lavoro della Commissione europea n. DS/2006/24 fornisce i criteri e le indicazioni in merito alle modalità di applicazione.

Sulla base delle istruzioni contenute nel suindicato documento di lavoro, l'OP effettua l'analisi delle irregolarità riscontrate a seguito dei controlli in loco e, qualora necessario, procede ad effettuare controlli in loco supplementari per l'anno in corso e ad aumentare la quota percentuale degli agricoltori da sottoporre a controllo in loco nella campagna successiva.

12.3 Controlli sulle superfici e sulla condizionalità

Gli art. 7 e 10 del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, dispone che le domande siano sottoposte ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i., istitutivo del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Al pari degli aiuti diretti (1° pilastro) anche l'erogazione dei premi per le misure a superficie dello sviluppo rurale richiede il rispetto da parte dei beneficiari dei requisiti di eleggibilità e condizionalità.

Per le domande relative alle misure pluriennali dei PSR 2000-2006, per le quali vige l'obbligo del solo rispetto della buona pratica agricola normale (BPAn), a norma del regolamento (CE) n. 1257/99 e s.m.i e del Reg. CE n. 817/04, continua ad applicarsi tale baseline (BPAn), salvo il disposto di cui all'articolo 11 del regolamento n. 1320/2006 in caso di trasformazione dell'impegno o di azioni specifiche, nel qual caso si applicano le nuove regole di condizionalità vigenti dal 1° gennaio 2007.

Il controllo sul rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci (baseline) riguarderà l'intera consistenza aziendale; il rispetto degli impegni agroambientali sarà verificato in riferimento alle superfici e/o alle unità di bestiame interessate dalla richiesta di pagamento, tenendo conto ove necessario della situazione complessiva dell'azienda.

L'art. 19 paragrafo 2 del Reg. UE 65/2011 riporta che alla condizionalità si applicano *mutatis mutandis* i seguenti articoli:

- articolo 22 del regolamento (CE) n. 73/2009 e s.m.i.;
- articolo 2, secondo paragrafo, punto 2 e punti da 32 a 37 Reg. CE 1122/2009 e s.m.i.;
- articoli 8, 47, 48 e 49 Reg. CE 1122/2009 e s.m.i.;

- articolo 50 a eccezione del primo comma del paragrafo 1 Reg. CE 1122/2009 e s.m.i.;
- articolo 51, paragrafi 1, 2 e 3 Reg. CE 1122/2009 e s.m.i.;
- articoli 52, 53 e 54 Reg. CE 1122/2009 e s.m.i.;
- articolo 70, paragrafi 3, 4, 6 e 7 Reg. CE 1122/2009 e s.m.i.;
- articoli 71 e 72 del regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i.

Il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE 73/2009 e s.m.i..

12.4 . Esclusioni dal pagamento per situazioni irregolari previste dal par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013

Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:

- ✓ non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;
- ✓ non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto;
- ✓ non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane e AGEA, nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- ✓ non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane e AGEA;

Inoltre non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:

- ✓ abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- ✓ siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari: la concessione dell'agevolazione resta sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' n. + 2).

Nel caso in cui dopo la concessione degli aiuti i soggetti beneficiari si trovino in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

13 CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI A SEGUITO DEI CONTROLLI

13.1 Al Programma regionale pluriennale Reg. CE 2078/92 (adottato con DGR n. 516-41385 del 30/11/1994), si applicano:

- ✓ Istruzioni operative allegate alla D.G.R. n. 347-42272 del 29/12/1994;
- ✓ il D.M. n. 159 del 27 marzo 1998, in tema di controlli e decadenze;
- ✓ la D.G.R. n. 7-25585 del 7/10/1998 per quanto riguarda le penalità previste a seguito di inosservanza degli impegni;
- ✓ il D.M. n. 30125 del 22.12.2009 in tema di riduzioni ed esclusioni, con particolare riferimento all'art. 26 Norme di rinvio.

13.2 Programmazione 2000-2006

La base di calcolo dell'aiuto è fissata a norma degli artt. 70, 71 e 72 del regolamento (CE) n. 817/2004.

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per le misure a superficie e per le misure ad animale.

Esito aziendale per superfici domande di pagamento.

Esito	Condizioni	Superficie ammissibile	Effetto
In concordanza (0-3% max 2ha)	Rispetto degli impegni essenziali e Rispetto degli impegni accessori Scostamento delle quantità richieste a premio e accertate (0-3% max 2ha)	Superficie determinata	Non vengono applicate sanzioni e/o penalità
In tolleranza (tra il 3 e il 20% o più di 2 ha)	Rispetto degli impegni essenziali Scostamento delle quantità richieste a premio e accertate (tra il 3 e il 20% o più di 2 ha) e/o Mancato rispetto degli impegni accessori	Superficie determinata meno 2 volte la differenza riscontrata	Vengono applicate sanzioni e/o penalità
Fuori tolleranza (oltre il 20%)	Rispetto degli impegni essenziali e/o Scostamento delle	Nessuna	Decadenza totale per gruppo coltura

	quantità richieste a premio e accertate oltre il 20% e/o Mancato rispetto degli impegni accessori		
Fuori tolleranza	Mancato rispetto degli impegni essenziali	Nessuna	Decadenza totale di tutti i gruppi coltura

Esito aziendale animali domande di pagamento.

L'art 70 del Reg. CE 817/2004 prevede che al sostegno concesso in base al patrimonio zootecnico si applicano gli art. 36, 38 e 40 del Reg. CE 2419/2001 (ora art. 63, 65, 66 e 75 del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i.).

Se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto è calcolato in base al numero di animali accertati.

Qualora vengano riscontrati casi di irregolarità in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:

- ✓ un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato accertato, purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
- ✓ se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, gli animali in questione sono considerati non accertati solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

In relazione ai dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e alle notifiche effettuate nell'ambito di tale sistema, si applica l'articolo 21 Reg. CE 1122/2009 e s.m.i..

La percentuale di scostamento è determinata dal numero dei bovini oggetto di domanda, nell'ambito di tutti i regimi di aiuto per i bovini nel periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate irregolarità diviso per il totale dei bovini accertati per il periodo di erogazione del premio in questione.

ESITO AZIENDALE ANIMALI			ESITO PER CAPI BOVINI		
Esito	% Scostamento	Effetto	Esito	% Scostamento	Effetto
In concordanza	0% - 50%	Verifica dell'importo da erogare in relazione all'esito per bovini.	In tolleranza	[fino a 3 animali con irregolarità]	Importo da calcolare in base agli animali accertati (articolo 65 par. 1 reg. Ce n. 1122/2009)
			In tolleranza	[> a 3 animali con irregolarità e con scostamento fino al 10%]	Importo da calcolare in base all'articolo 65 par. 2, lettera a) del Reg. CE 1122/2009.
			In tolleranza	[> a 3 animali con irregolarità e con scostamento >del 10% fino al 20%]	Importo da calcolare in base all'articolo 65 par. 2, lettera b) del Reg. CE 1122/2009.
			Fuori tolleranza	Oltre 20%	Esclusione dal pagamento in base all'articolo 65 par. 2, II comma del reg. Ce n. 1122/2009)
Fuori tolleranza assoluta	Oltre 50%	<p>Articolo 65 par. 2 terzo comma del Reg. CE 1122/2009 .</p> <p>Se la percentuale determinata a norma del paragrafo 3 del presente articolo è superiore al 50 %, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 63, paragrafo 3 Reg. CE 1122/2009. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.</p>			

ESITO AZIENDALE ANIMALI			ESITO PER CAPI OVINI E CAPRINI art. 66 del Reg. CE 1122/2009		
Esito	% Scostamento	Effetto	Esito	% Scostamento	Effetto
In concordanza	0% - 50%	Verifica dell'importo da erogare in relazione all'esito per ovini e caprini.	In tolleranza	con scostamento fino al 10%]	Importo da calcolare in base all'articolo 65 par. 2, lettera a) del Reg. CE 1122/2009.
			In tolleranza	con scostamento >del 10% fino al 20%]	Importo da calcolare in base all'articolo 65 par. 2, lettera b) del Reg. CE 1122/2009.
			Fuori tolleranza	Oltre 20%	Esclusione dal pagamento in base all'articolo 65 par. 2, II comma del reg. Ce n. 1122/2009)
Fuori tolleranza assoluta	Oltre 50%	<p>Articolo 65 par. 2 terzo comma del Reg. CE 1122/2009 .</p> <p>Se la percentuale determinata a norma del paragrafo 3 del presente articolo è superiore al 50 %, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 63, paragrafo 3 Reg. CE 1122/2009. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.</p>			

13.3 Programmazione 2007-2013

La base di calcolo dell'aiuto è fissata a norma degli artt. 16, e 17 del regolamento. (UE) n. 65/2011.

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per le misure a superfici e per le misure ad animale.

13.3.1 Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 16 del Reg. UE 65/2011 – Misure connesse alla Superficie

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura.

Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Se è stato fissato un massimale per la superficie ammissibile al sostegno, il numero di ettari indicato nella domanda di aiuto è ridotto fino a raggiungere il massimale in questione.

Se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le superfici agricole e la differenza tra la superficie agricola totale dichiarata nella domanda di pagamento, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall'altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l'importo complessivo degli aiuti per le misure connesse alle superfici a lui spettanti per l'anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell'omissione. Tale disposizione non si applica nel caso in cui tutte le superfici agricole interessate siano state dichiarate alle autorità competenti nel quadro:

- ✓ del sistema integrato di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 73/2009 e s.m.i., oppure
- ✓ di altri sistemi amministrativi e di controllo che garantiscono la compatibilità con il sistema integrato in conformità all'articolo 26 di detto regolamento.

Se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture. Tale disposizione non si applica se la differenza rappresenta più del 20 % della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto nell'ambito di più di una misura connessa alla superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuna di tali misure.

Per ciò che concerne i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco riguardano tutte le particelle agricole e i terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

Nondimeno, l'effettiva determinazione della dimensione delle superfici nell'ambito del controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno il 50 % delle parcelle agricole, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia il sostegno richiesto. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

Art. 16 del Reg. UE 65/2011

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto)		
ESITO %	SCOSTAMENTO	EFFETTO
In corcondanza	(0% - 3%) E al ,massimo 2Ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (articolo 16 par. 3 Reg. UE n. 65/2011)
In tolleranza	(0% - 3%) e > 2Ha oppure (>3% - <=20%)	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata (articolo 16 par. 5 Reg. UE 65/2011)
Fuori Tolleranza	Oltre 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi (articolo 16 par. 5, comma 2 del Reg. UE n. 65/2011)
Fuori Tolleranza Assoluta	Oltre il 50%	Il beneficiario è escluso ancora una volta dall'aiuto per un importo che può ammontare fino alla differenza tra la superficie dichiarata nella domanda di pagamento e la superficie determinata (art. 16 par. 5 comma tre e par 7 del Reg. UE 65/2011). Tale importo è detratto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (1). Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

Determinazione della percentuale di difformità:

Percentuale di difformità riscontrata = $(SD - SA)/SA * 100$

SD = Superficie dichiarata dal richiedente;

SA = Superficie accertata a controllo;

Determinazione della superficie effettivamente liquidabile nell'anno del controllo nel caso in cui la percentuale di difformità è superiore al 3% o a 2 ettari e inferiore al 20%:

Superficie liquidabile = SA – 2x(SD – SA)

L'art. 16 par. 6 del Reg. UE 65/2011 prevede che se la differenza tra la superficie dichiarata nella domanda di pagamento e la superficie determinata, di cui al secondo comma del paragrafo 3 art. 16 del Reg. UE 65/2011, è imputabile a dichiarazioni eccessive intenzionali e se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro, il beneficiario è escluso dall'aiuto al quale avrebbe avuto diritto a norma del medesimo comma per il corrispondente anno civile, per la misura connessa alla superficie di cui trattasi.

Se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, il beneficiario viene escluso ancora una volta dal ricevere l'aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e quella determinata. Tale importo è detratto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

13.3.2 Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 17 del reg. UE 65/2011 – Misure connesse agli animali.

Per quanto riguarda il controllo sulle misure connesse agli animali, i controlli in loco sono eseguiti a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i..

La base di calcolo dell'aiuto per le misure connesse agli animali è fissata a norma dell'art. 17 del reg. UE 65/2011.

Per i casi in cui è stabilito un limite o un massimale individuale, il numero di animali indicati nelle domande di pagamento è ridotto al limite o al massimale fissato per il beneficiario in questione.

Non è concesso in nessun caso un aiuto per un numero di animali eccedente quello dichiarato nella domanda di pagamento.

Qualora il numero degli animali dichiarati in una domanda di pagamento superi il numero degli animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero di animali accertati.

Un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato accertato, purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

In caso di irregolarità riguardanti dati inesatti iscritti nel registro dei bovini o nei passaporti degli animali, i bovini in questione sono considerati non accertati solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non facenti parte degli animali accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

In relazione ai dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e alle notifiche effettuate nell'ambito di tale sistema, si applica l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento UE 65/2011.

In caso di applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009, gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sono considerati animali per i quali sono state riscontrate irregolarità.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MISURE CONNESSE AGLI ANIMALI (ai fini dell'art. 17 Reg. UE 65/2011 i capi bovini, ovini e caprini sono trattati separatamente)		
ESITO %	SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	al Massimo 3 animali	Importo totale dell'aiuto calcolato in base all'art 17 par. 2 terzo comma del Reg. UE 65/2011: riduzione pari alla percentuale determinata ai sensi dell'art 17 par.6 del Reg. UE 65/2011. La percentuale si calcola prendendo il numero dei bovini oggetto di domanda, nell'ambito di tutti i regimi di aiuto per i bovini nel periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate irregolarità è diviso per il totale dei bovini accertati per il periodo di erogazione del premio in questione.
In tolleranza	[0%-<=10%] e > 3 animali	Importo totale dell'aiuto calcolato in base all'art 17 par. 5 lett. a del Reg. UE 65/2011: riduzione di una percentuale da determinare a norma del par. 6 art. 17 del Reg. UE 65/2011. La percentuale si calcola prendendo il numero dei bovini oggetto di domanda, nell'ambito di tutti i regimi di aiuto per i bovini nel periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate irregolarità è diviso per il totale dei bovini accertati per il periodo di erogazione del premio in questione.

In tolleranza	>10% fino al 20% e > 3 animali	Importo totale dell'aiuto calcolato in base all'art. 17 par. 5 lett. b del Reg. UE 65/2011: riduzione pari a due volte la percentuale determinata ai sensi dell'art. 17 par. 6 del Reg. UE 65/2011. La percentuale si calcola prendendo il numero dei bovini oggetto di domanda, nell'ambito di tutti i regimi di aiuto per i bovini nel periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate irregolarità è diviso per il totale dei bovini accertati per il periodo di erogazione del premio in questione.
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto in base all'art 17 par.5 terzo comma del Reg. UE 65/2011.
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Se la percentuale è superiore al 50 %, il beneficiario è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità del paragrafo 2, terzo comma art. 17 Reg. UE 65/2011. L'importo risultante dall'esclusione è dedotto a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006.

L'art. 17 par. 7 del Reg. UE 65/2011 riporta che nessun aiuto è concesso per la misura in questione se la differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità con il paragrafo 2, terzo comma del medesimo articolo, è imputabile a irregolarità commesse deliberatamente.

Inoltre, quando la percentuale accertata in conformità del paragrafo 6 art. 17 Reg. UE 65/2011 è superiore al 20 %, il beneficiario è escluso ancora una volta dal ricevere l'aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità del paragrafo 2, terzo comma. L'importo risultante dall'esclusione è dedotto a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

13.3.3 Dichiarazione difformi in misure connesse ad animali diversi da bovini, ovini e caprini

L'art. 17 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 riporta che ai fini e per gli effetti dell'art. 17 paragrafo 1 comma 2 del Reg. UE n. 65/2011, eventuali riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di dichiarazioni difformi relative ad animali diversi dai capi bovini, ovini e caprini sono calcolate sulla base della tabella di conversione di seguito riportata;

Tabella di conversione per riduzioni ed esclusioni per difformità in misure connesse ad animali.

Specie animali	UBA per capo
Altri suini	0,3
Altro pollame	0,03
Cunicoli	0,02

Fatto salvo il disposto dell'articolo 17 paragrafo 5 e 7 del Reg. UE n. 65/2011, si applicano, immutate, le percentuali di riduzione ed esclusione previste dal titolo IV capo II sezione II del Reg. CE. N. 1122/09 e s.m.i..

13.4 Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto di altri criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi art. 18 del reg. UE 65/2011.

L'art. 18 del Reg. UE 65/2011 prevede, in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diverso da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, che l'aiuto venga ridotto o rifiutato.

Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008 n. 1205 pubblicato il 31/03/2008 sulla G.U. n.76 (abrogato dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009), stabilisce modalità comuni per l'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate a titolo degli aiuti diretti della politica agricola comune e del sostegno allo sviluppo rurale.

Il sopraccitato Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008 stabilisce che le Regioni e Province Autonome (ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR), tra l'altro, sentito l'Organismo pagatore competente ed in conformità ai documenti di programmazione approvati, individuano con propri provvedimenti, per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale individuate dall'art. 6 del Reg. (CE) 1975/2006, le fattispecie di violazioni di impegni.

La Regione Piemonte con la D.G.R. n. 80-9406 del 01/08/2008 (e relativo allegato) ha stabilito i criteri generali per l'applicazione del menzionato Decreto ministeriale al Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e ha demandato a successivi atti

l'individuazione degli impegni, delle violazioni e delle relative riduzioni ed esclusioni riguardanti le misure di sviluppo rurale individuate dall'articolo 6 del Reg. (CE) 1975/2006. La suddetta D.G.R. è stata modificata dalla D.G.R. n. 47-9874 del 20/10/2008.

L'Autorità di Gestione ha definito gli impegni, le violazioni e le relative riduzioni ed esclusioni adottando i seguenti provvedimenti:

- ✓ D.G.R. n. 14-784 dell'11/10/2010 - PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: D.G.R. n. 2-9977 del 5.11.2008. Misura 214 Pagamenti agroambientali. Ambito di applicazione delle azioni 214.6/1 e 214.6/2;
- Determinazione Dirigenziale n. 1162 del 24 dicembre 2008 Azioni 214.1-214.2-214.8/1;
- Determinazione dirigenziale n. 1148 del 13.11.2009 disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito della misura 215 "pagamenti per il benessere animale" annualità 2009;
- Determinazione Dirigenziale n. 1380 del 29 dicembre 2009 Azioni 214.3/1-214.3/2-214.4-214-6/1-214.9;
- D.D. n. 1228 del 4/11/2010 – modificazioni ed integrazioni al sistema di riduzioni ed esclusioni dai pagamenti di cui alla D.D. n. 1380 del 29/12/2009 per mancato rispetto degli impegni tecnici: azioni 214.6.1 e 214.6.2;
- D.D. n. 1675 del 30/12/2010 - OGGETTO: PSR 2007-2013. Riduzioni ed esclusioni di pagamento riguardanti l'impegno di verifica delle irroratrici previsto dalle azioni 214.1 e 214.2 e gli impegni delle sottoazioni 214.7/2 e 214.7/3 – Modifica delle riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo di verifica delle irroratrici per le azioni F1 e F2 del PSR 2000-2006.

PSR 2000-2006

L'art. 26 - "norme di rinvio" - del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 (Ex art. 16 del D.M. n. 1205 del 20 marzo 2008) riporta che alle violazioni di misure agroambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relative a pagamenti ammessi o a domande ammesse prima del 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento (CE) 1257/99 continuano ad applicarsi:

- ✓ Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 1998, n. 159, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) 2078/92;

- ✓ Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 6306 del 4 dicembre 2002 - Disposizioni attuative dell'art. 64 del reg. CE n. 445/02, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga.
- ✓ le corrispondenti norme applicative regionali.

Tali disposizioni non si applicano nei casi in cui siano previste, per impegni pluriennali, specifiche clausole di adeguamento alle nuove disposizioni disciplinate dal regolamento (CE) 1698/05 o nel caso in cui l'applicazione del presente decreto (D.M. 30125 del 22 dicembre 2009) risulti più favorevole al beneficiario.

Si riportano le norme applicative regionali afferenti alla vecchia Programmazione (PSR 2000-2006) per le Misure presenti per la campagna 2009.

- Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte n. 152 del 21 luglio 2004 Misura F Azioni F1-F2-F3-F4-F6-F7-F9;
- Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte n. 90 del 1 giugno 2005 Azioni F1 ed F2: classificazione inadempienze e sanzioni riguardanti la verifica delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci - Azione F7: modificazioni verbale di controllo allegato alla D. D. n. 152 del 21/7/2004;
- Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte n. 279 del 21/11/2005 Applicazione delle norme di buona pratica agricola - Classificazione delle inadempienze e relative riduzioni di premio - Modificazione della Determinazione Dirigenziale n. 152 del 21 luglio 2004;
- D.G.R. n. 7-25585 del 7/10/1998 – Programma agro ambientale Regionale di attuazione del Reg. (CEE) 2078/92: adeguamenti al Decreto Ministeriale n. 159 del 27/3/98.
- Determinazione Dirigenziale n. 197 del 29 luglio 1999 – modalità applicative del D.M. N. 159/98 e della D.G.R. n. 7-25585 del 07/10/1998 – schede relative all'esecuzione dei controlli in loco per la verifica degli adempimenti degli agricoltori.
- D.D. n. 1675 del 30/12/2010 - OGGETTO: PSR 2007-2013. Riduzioni ed esclusioni di pagamento riguardanti l'impegno di verifica delle irroratrici previsto dalle azioni 214.1 e 214.2 e gli impegni delle sottoazioni 214.7/2 e 214.7/3 – Modifica delle

riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo di verifica delle irroratrici per le azioni F1 e F2 del PSR 2000-2006.

14 CUMULO DELLE RIDUZIONI PER LE MISURE CONNESSE ALLE SUPERFICI E AGLI ANIMALI

Ai sensi dell'art. 22 del Reg. UE 65/2011 qualora vengano applicate diverse riduzioni, si procede secondo il seguente ordine:

- ✓ in primo luogo, in conformità con l'articolo 16, paragrafi 5 e 6, e con l'articolo 17, paragrafi 4 e 5, del Reg. UE 65/2011 (scostamenti afferenti alla superficie e agli animali);
- ✓ in secondo luogo, conformemente all'articolo 18 del Reg. UE 65/2011;
- ✓ in terzo luogo, per la presentazione tardiva di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1122/2009 (presentazione tardiva delle domande);
- ✓ in quarto luogo, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del Reg. UE 65/2011;
- ✓ in quinto luogo, conformemente all'articolo 21 del Reg. UE 65/2011;
- ✓ infine, a norma dell'articolo 16, paragrafo 7 e dell'articolo 17, paragrafo 7, del Reg. UE 65/2011.

15 RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

Avverso i provvedimenti di decadenza e recupero emanati dall'Amministrazione competente sono esperibili:

a tutela delle posizioni di interesse legittimo alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

a tutela delle posizioni di diritto soggettivo ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

16 ALLEGATO N. 1

ENTE DELEGATO		Indirizzo	CAP	Comune	prov.
Provincia	ALESSANDRIA	Via dei Guasco 1	15100	ALESSANDRIA	AL
Provincia	ASTI	Piazza S. Martino 11	14100	ASTI	AT
Provincia	BIELLA	Via Quintino Sella 12	13051	BIELLA	BI
Provincia	CUNEO	Corso Nizza, 21	12100	CUNEO	CN
Provincia	NOVARA	Via Dominioni 4	28100	NOVARA	NO
Provincia	TORINO	Corso Inghilterra,7/9	10138	TORINO	TO
Provincia	V.C.O.	Via Matilde Ceretti 24	28845	DOMODOSSOLA	VB
Provincia	VERCELLI	Via Pirandello 8	13100	VERCELLI	VC
Comunità Montana	TERRE DEL GIAROLO	P.zza Roma, 12	15056	S. SEBASTIANO CURONE	AL
Comunità Montana	APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO	Via Roma 20	15010	PONZONE	AL
Comunità Montana	LANGA ASTIGIANA - VAL BORMIDA	Via Roma, 8	14050	ROCCAVERANO	AT
Comunità Montana	VALLE SESSERA, VALLE DI MOSSO E PREALBI BIELLESI	Via Bassetti, 1	13866	CASAPINTA	BI
Comunità Montana	VALLE DEL CERVO - LA BURSCH	Via B. Galliani, 50	13811	ANDORNO MICCA	BI
Comunità Montana	VALLI PO, BRONDA, INFERNOTTO E VARAITA	Via S. Croce, 4	12034	PAESANA	CN
Comunità Montana	VALLE GRANA E MAIRA	Via Torretta, 9	12029	S. DAMIANO MACRA	CN
Comunità Montana	ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE	Case Rosse,1 Loc. S.Bernardino	12073	CEVA	CN
Comunità Montana	ALTA LANGA	Piazza Oberto, 1	12060	BOSSOLASCO	CN
Comunità Montana	DELLE ALPI DEL MARE	Piazza Regina Margherita, 27	12017	ROBILANTE	CN
Comunità Montana	DUE LAGHI, CUSIO-MOTTARONE E VAL STRONA	Via DE Angeli 35/A -	28887	OMEGNA	VB
Comunità Montana	VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	Frazione Fè, 2	10070	CERES	TO
Comunità Montana	ALTO CANAVESE	Corso Ogliani, 9	10080	RIVARA	TO
Comunità Montana	VALLI ORCO E SOANA	Via Torino, 17	10080	LOCANA	TO

Comunità Montana	VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA CANAVESANA	Via Provinciale, 10	10010	ALICE SUPERIORE	TO
Comunità Montana	DEL PINEROLESE	Via Roma, 22	10063	PEROSA ARGENTINA	TO
Comunità Montana	VALLI DELL'OSSOLA	Via Romita, 13/bis	28845	DOMODOSSOLA	VCO
Comunità Montana	VAL GRANDE, ALTO VERBANO E VALLE CANNOBINA	Via per Unchio 13	28814	CAMBIASCA	VB
Comunità Montana	VALSESIA	C.so Roma, 35	13019	VARALLO	VC